

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 luglio 2011 —
Alcoa Trasformazioni Srl/Commissione europea**

(Causa C-194/09 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Aiuti di Stato — Regime tariffario speciale per l'energia elettrica — Constatazione dell'insussistenza di un aiuto — Modifica e proroga della misura — Decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE — Aiuto esistente o aiuto nuovo — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Art. 1, lett. b), v) — Obbligo di motivazione — Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento]

(2011/C 269/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alcoa Trasformazioni Srl (rappresentanti: avv. M. Siragusa, avv.ti T. Müller-Ibold e T. Graf, Rechtsanwälte, nonché dall'avv. F. Salerno, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: N. Khan, agente)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 25 marzo 2009, causa T-332/06, Alcoa Trasformazioni Srl/Commissione delle Comunità europee, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 19 luglio 2006 di avviare il procedimento previsto dell'art. 88, n. 2, CE in merito al prolungamento dei regimi di tariffa dell'elettricità preferenziale concesso a talune industrie ad alto impiego di energia in Italia (aiuto di Stato C 36/06 (ex NN 38/06)), nella parte in cui essa riguarda la tariffa dell'elettricità di cui godono i due stabilimenti per la produzione di alluminio di proprietà della ricorrente situati a Fusina (Venezia) e a Portovesme (Sardegna)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Alcoa Trasformazioni Srl è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 193 del 15.8.2009.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 14 luglio 2011 —
Commissione europea/Repubblica italiana**

(Causa C-303/09) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Aiuti a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 — Recupero)

(2011/C 269/04)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, V. Di Bucci e E. Righini, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, D. Del Gaizo e P. Gentili, avvocati)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro i termini previsti, delle misure necessarie per conformarsi agli artt. 2, 5 e 6 della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, 2005/315/CE, relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 [notificata con il numero C(2004) 3893] (GU L 100, pag. 46)

Dispositivo

- 1) La Repubblica italiana, non avendo adottato nei termini stabiliti tutte le misure necessarie a recuperare integralmente presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti dichiarato illegale ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione della Commissione 20 ottobre 2004, 2005/315/CE, relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 5 di detta decisione.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 256 del 24.10.2009.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 luglio 2011
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] —
L'Oréal SA e a./eBay International AG e a.**

(Causa C-324/09) ⁽¹⁾

[Marchi — Internet — Offerta in vendita, in un mercato online destinato ai consumatori nell'Unione, di prodotti contrassegnati da un marchio destinati, dal titolare, ad essere venduti negli Stati terzi — Eliminazione dell'imballaggio di detti prodotti — Direttiva 89/104/CEE — Regolamento (CE) n. 40/94 — Responsabilità del gestore del mercato online — Direttiva 2000/31/CE («direttiva sul commercio elettronico») — Ingiunzioni giudiziarie nei confronti di tale gestore — Direttiva 2004/48/CE («direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale»)]

(2011/C 269/05)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrenti: L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie, Laboratoire Garnier et Cie, L'Oréal (UK) Limited

Convenuti: eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Limited, Stephan Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione degli articoli 5, n. 1, lett. a) e 7, nn. 1 e 2 della direttiva 89/104/CEE: prima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (GU L 40, pag. 1) e degli artt. 9, n. 1, lett. a) e 13, nn. 1 e 2 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1), dell'art. 14, n. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1) e dell'art. 11 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45) — Nozione di «immissione in commercio» — Campioni di profumo e di prodotti cosmetici destinati ad essere offerti gratuitamente ai consumatori — Nozione di «uso» di un marchio — Iscrizione da parte di un commerciante di un segno identico ad un marchio presso un prestatore di servizi che gestisce un motore di ricerca Internet al fine di realizzare su schermo, in seguito all'introduzione del detto segno come termine di ricerca, un'affissione automatica dell'URL del suo sito web che propone beni e servizi identici a quelli coperti dal marchio

Dispositivo

- 1) *Allorché prodotti che si trovano in uno Stato terzo — recanti un marchio registrato in uno Stato membro dell'Unione o un marchio comunitario e non commercializzati precedentemente nello Spazio economico europeo o, nel caso di marchio comunitario, non commercializzati precedentemente nell'Unione — sono venduti da un operatore economico, attraverso un mercato online e senza il consenso del titolare di detto marchio, ad un consumatore che si trova nel territorio per il quale il marchio di cui trattasi è stato registrato o sono oggetto di un'offerta in vendita o di pubblicità in un mercato siffatto destinata a consumatori che si trovino nel suddetto territorio, il titolare del marchio può opporsi alla vendita, all'offerta o alla pubblicità summenzionate in forza delle norme di cui all'art. 5 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo del 12 maggio 1992, o all'art. 9 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario. È compito dei giudici nazionali valutare caso per caso se sussistono elementi pertinenti per concludere che un'offerta in vendita o una pubblicità che compare in un mercato online accessibile in detto territorio sia destinata a consumatori che si trovano in quest'ultimo.*
- 2) *La fornitura da parte del titolare di un marchio ai propri distributori autorizzati di articoli recanti tale marchio, destinati alla dimostrazione ai consumatori nei punti vendita autorizzati, nonché di flaconi recanti detto marchio, dai quali possono essere prelevate piccole quantità di prodotto da fornire ai consumatori quali campioni gratuiti, non costituisce, in mancanza di elementi probatori*

contrari, un'immissione in commercio ai sensi della direttiva 89/104 o del regolamento n. 40/94.

- 3) *L'art. 5 della direttiva 89/104 e l'art. 9 del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può, in forza del diritto esclusivo conferitogli da quest'ultimo, opporsi alla rivendita di prodotti, quali quelli di cui trattasi nella causa principale, per il fatto che il rivenditore ha eliminato l'imballaggio di tali prodotti, qualora in conseguenza della rimozione di tale imballaggio informazioni essenziali, come quelle relative all'identificazione del produttore o del responsabile dell'immissione in commercio del prodotto cosmetico, risultino mancanti. Nel caso in cui la rimozione dell'imballaggio non abbia condotto a siffatta mancanza di informazioni, il titolare del marchio può nondimeno opporsi a che un profumo o un prodotto cosmetico contrassegnato dal marchio di cui è titolare sia rivenduto privato dell'imballaggio, laddove dimostri che la rimozione dell'imballaggio ha arrecato pregiudizio all'immagine del prodotto in questione e quindi alla reputazione del marchio.*
- 4) *L'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e l'art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può vietare al gestore di un mercato online di fare pubblicità — partendo da una parola chiave identica a tale marchio selezionata da tale gestore nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet — ai prodotti recanti detto marchio messi in vendita nel suddetto mercato, qualora siffatta pubblicità non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se tali prodotti o servizi provengono dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo oppure, al contrario, da un terzo.*
- 5) *Il gestore di un mercato online non fa «uso», ai sensi dell'art. 5 della direttiva 89/104 e dell'art. 9 del regolamento n. 40/94, dei segni identici o simili a marchi che figurano in offerte in vendita che compaiono sul suo sito.*
- 6) *L'art. 14, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che esso si applica al gestore di un mercato online qualora non abbia svolto un ruolo attivo che gli permette di avere conoscenza o controllo circa i dati memorizzati.*

Detto gestore svolge un ruolo attivo siffatto allorché presta un'assistenza che consiste in particolare nell'ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi o nel promuoverle.

Quando non ha svolto un ruolo attivo nel senso indicato al comma precedente e dunque la sua prestazione di servizio rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 14, n. 1, della direttiva 2000/31, il gestore di un mercato online, in una causa che può comportare una condanna al pagamento di un risarcimento dei danni, non può tuttavia avvalersi dell'esonero dalla responsabilità previsto nella suddetta disposizione qualora sia stato al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità delle offerte in vendita di cui trattasi e, nell'ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbia prontamente agito conformemente al n. 1, lett. b), del suddetto art. 14.

7) L'art. 11, terza frase, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri di far sì che gli organi giurisdizionali nazionali competenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale possano ingiungere al gestore di un mercato online di adottare provvedimenti che contribuiscano non solo a far cessare le violazioni di tali diritti ad opera degli utenti di detto mercato, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura. Tali ingiunzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non devono creare ostacoli al commercio legittimo.

(¹) GU C 267 del 7.11.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 luglio 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Secretary of State for the Home Department/Maria Dias

(Causa C-325/09) (¹)

(Libera circolazione delle persone — Direttiva 2004/38/CE — Art. 16 — Diritto di soggiorno permanente — Periodi compiuti anteriormente al termine di trasposizione di detta direttiva — Soggiorno legale — Soggiorno unicamente in base ad un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della direttiva 68/360/CEE ed in assenza dei requisiti per poter beneficiare di un qualsivoglia diritto di soggiorno)

(2011/C 269/06)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Secretary of State for the Home Department

Convenuta: Maria Dias

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretazione dell'art. 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158, pag. 77) — Interpretazione dell'art. 18, n. 1, del Trattato CE — Diritto di soggiorno permanente — Nozione di soggiorno legittimo — Cittadino dell'Unione, titolare di un diritto di soggiorno di cinque anni nel Regno Unito rilasciato conformemente all'art. 4, n. 2, della direttiva 68/360/CEE, il cui soggiorno è stato interrotto da un periodo di disoccupazione volontaria — Titolo rilasciato prima dell'entrata in vigore della direttiva 2004/38/CE — Presa in considerazione dei periodi di soggiorno compiuti prima della data di entrata in vigore della direttiva

Dispositivo

L'art. 16, nn. 1 e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev'essere interpretato nel senso che:

— i periodi di soggiorno compiuti anteriormente al 30 aprile 2006 unicamente sulla base di un permesso di soggiorno validamente rilasciato ai sensi della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati Membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità, e senza che fossero soddisfatti i requisiti per poter beneficiare di un qualsivoglia diritto di soggiorno non possono essere considerati legalmente compiuti ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente ex art. 16, n. 1, della direttiva medesima, e

— i periodi di soggiorno inferiori a due anni consecutivi, compiuti unicamente sulla base di un permesso di soggiorno validamente rilasciato ai sensi della direttiva 68/360 e senza che fossero soddisfatti i requisiti per poter beneficiare di un diritto di soggiorno, effettuati prima del 30 aprile 2006 e dopo un soggiorno legale ininterrotto di cinque anni concluso anteriormente a tale data, non sono idonei ad incidere sull'acquisizione del diritto di soggiorno permanente previsto dall'art. 16, n. 1.

(¹) GU C 256 del 24.10.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Scheuten Solar Technology GmbH/Finanzamt Gelsenkirchen-Süd

(Causa C-397/09) (¹)

(Fiscalità — Direttiva 2003/49/CE — Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società consociate di Stati membri diversi — Imposta sul reddito da attività produttive — Determinazione della base imponibile)

(2011/C 269/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Scheuten Solar Technology GmbH

Convenuto: Finanzamt Gelsenkirchen-Süd